



TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 52

Carni trasportate in altri comuni

Quando gli animali, pei quali siasi pagata l'imposta a tenore della tariffa, sono trasportati, in quantita' non minore di un quarto per le bestie bovine e di mezza bestia per gli animali di altra specie, da uno ad altro comune, il pagamento di una nuova imposta a tariffa da' diritto alla restituzione di quella gia' soddisfatta per la macellazione a carico dell'amministrazione del comune nel quale avvenne la macellazione stessa, nei modi e termini da stabilirsi nel regolamento. La restituzione dell'imposta, nel limite di quantita' sopraindicato, ha luogo anche per le carni congelate.

Versione in vigore dal 16 settembre 1931 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-52-carni-trasportate-in-altri-comuni/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it